



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente

Ordinanza n. 1567 del 31/08/2023

Oggetto: LIMITAZIONE ALLA MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E DI VENDITA DI BEVANDE CON CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 5% DEL VOLUME IN OCCASIONE DEL CAMPIONATO LEGA PRO , COPPA ITALIA, AMICHEVOLI , PRESSO LO STADIO PORTA ELISA STAGIONE CALCISTICA 2023/2024

IL SINDACO

Premesso che:

la Questura di Lucca, con nota prot. n. 137332 del 17/08/2023, visto l'approssimarsi dell'inizio della stagione calcistica 2023/2024, ha richiesto l'emissione di una ordinanza, in relazione alla quale *"in occasione delle partite valevoli per il campionato di Lega Pro, per la Coppa Italia nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione 2023/2024 in programma presso lo stadio di Porta Elisa"* siano disposti i seguenti divieti:

1. divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e/o vetro all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze, ad eccezione delle consumazioni al tavolo all'interno o nei *debors* dei pubblici esercizi, rivolto anche ai titolari di posteggio su aree pubbliche autorizzate, da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva ad un'ora dal termine della stessa, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze, e cioè:

- Bruschetteria "Contantoamore" via dello Stadio angolo via Viale Marconi;
- Bar "Chiosco dello Stadio" via Marconi n. 155;
- Ristorante "Nida" via Barbantini, 338;
- Pizzeria "Vecchia Rotonda" sita in via Giovannetti. n. 18;
- Gastronomia "Forchetta curiosa", via C. Gianni n. 18

2. divieto di vendita di bevande alcoliche aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva come sopra indicati;

dato atto che la normativa nazionale già prevede espressamente divieti e limiti rigorosi al riguardo, quali:

- la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione a minori, sempre vietata;
- limiti alla somministrazione ed alla vendita di bevande alcoliche (che deve essere interrotta dalle 03.00 alle 06.00, ai sensi dell'art. 6 c.2. del d.l. 117/2007) e comunque deve intendersi vietata, dalle 24.00 alle 07.00, su spazi o aree pubblici diversi dalle pertinenze degli esercizi (ai sensi dell'art.14 bis c.2 della l. 125/2001);



- limiti ancora più stringenti per la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche dalle 24.00 alle 07.00 per i soggetti non muniti della licenza prevista dall'art. 86, primo comma, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (ad es. a mezzo di distributori automatici);
- permane l'efficacia dell'Ordinanza sindacale n. 1051 del 27/06/2019 e successive modifiche ed integrazioni;

considerato:

che le misure richieste dalla Questura rivestono importanza non solo in materia di ordine pubblico ma anche al fine di prevenire e contenere la dispersione nell'ambiente di un numero elevato di bottiglie di vetro o di altri simili contenitori, che oltre a costituire violazione alle ordinarie norme comportamentali del corretto "vivere civile", potrebbero rappresentare anche un oggettivo pericolo per la pubblica incolumità con sicuro pregiudizio del decoro e della viabilità urbana;

dato atto

che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione anche ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del d.lgs. n. 267/2000, dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di polizia Urbana;

quanto sopra premesso ritenuto di disporre:

1. il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e/o vetro all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze, ad eccezione delle consumazioni al tavolo all'interno o nei *dehors* dei pubblici esercizi, rivolta anche ai titolari di posteggio su aree pubbliche autorizzate, da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva ad un'ora dal termine della stessa, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze, e cioè:

- Bruscherteria "Contantoamore" via dello Stadio angolo via Viale Marconi;
- Bar "Chiosco dello Stadio" via Marconi n. 155;
- Ristorante "Nida" via Barbantinin, 338;
- Pizzeria "Vecchia Rotonda" sita in via Giovannetti. n. 18;
- Gastronomia "Forchetta curiosa", via C. Gianni n. 18

2. il divieto di vendita di bevande alcoliche aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva come sopra indicati;

visti:

- il d.lgs. 267/2000;
- il L.R.T. 62/2018;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;



- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, nr.555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura di Lucca prot. 137332 del 17/08/2023;

ORDINA

ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018 e dell'art. 42 comma 3 del Regolamento di Polizia Urbana, in occasione delle partite valevoli per il campionato di Lega Pro, per la Coppa Italia, nonché per gli incontri amichevoli relativamente alla stagione calcistica 2022/2023 in programma presso lo stadio Porta Elisa, **da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva sino ad un ora dopo** dal termine della stessa:

1. il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi quali metalli e/o vetro all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze, ad eccezione delle consumazioni al tavolo all'interno o nei *debors* dei pubblici esercizi, rivolta anche ai titolari di posteggio su aree pubbliche autorizzate, da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva ad un'ora dal termine della stessa, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze, e cioè:

- Bruschetteria "Contantoamore" via dello Stadio angolo via Viale Marconi;
- Bar "Chiosco dello Stadio" via Marconi n. 155;
- Ristorante "Nida" via Barbantinin, 338;
- Pizzeria "Vecchia Rotonda" sita in via Giovannetti. n. 18;
- Gastronomia "Forchetta curiosa", via C. Gianni n. 18

2. il divieto di vendita di bevande alcoliche aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva come sopra indicati;

dispone

- che la presente ordinanza venga comunicata ai titolari delle attività sopra individuate, affissa all'Albo Pretorio, inserita nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente", nonché trasmessa alle Associazioni di Categoria;
- che gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi informativi all'ingresso degli esercizi commerciali;
- che la presente ordinanza venga trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;

avverte



- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana nonché con la sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- resta comunque valida ed efficace l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati;
- in caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.